SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1719)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. **1548**, **2125**, **2674**, *e* **3231**)

d'iniziativa dei deputati AGOSTINACCHIO, RAUTI, VALENSISE, MACERATINI, MANNA, SOSPIRI, MAZZONE, TRANTINO, TASSI, FINI, MACALUSO, TRINGALI, CARADONNA e BERSELLI (1548); MANNUZZU, IANNI, DIGLIO, ZOPPETTI, BARCA, NEBBIA, ANTONELLIS, BELLINI, BINELLI, BARZANTI, BONCOMPAGNI, COCCO, FITTANTE, POLI, RINDONE, TOMA, DE CARLI, DEMITRY, MANCHINU e MUNDO (2125); ZAMBON, RINALDI, BAMBI, BALZARDI, BRUNI, CAMPAGNOLI, MICHELI, RABINO e ZUECH (2674); PATUELLI (3231)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 1986

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Agricoltura - Codice e legislazione* ***civile***)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Effetti della dichiarazione di conversione*)

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

2. Il termine utile per la richiesta di conversione è prorogato di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(*Ulteriore caso di esclusione della conversione*)

1. All'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *c*) quando, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito nell'articolo 29-*ter* ».

Art. 3.

(*Imprenditore agricolo a titolo principale*)

1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 29-*bis*. - (*Imprenditore agricolo a titolo principale*). — 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 si presume, fino a prova contraria, ove risulti dalle certificazioni di cui al successivo comma del presente articolo.

2. Ai fini del comma precedente la Regione accerta e certifica motivatamente la sussistenza, in capo al concedente, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge sia della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sia dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione in conformità a quanto stabilito nell'articolo 29-*ter*.

3. La Regione provvede all'accertamento, previa istruttoria, sentite le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole di cui all'articolo 45.

4. Dette certificazioni devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del concedente ».

Art. 4.

(*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*)

1. Dopo l'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 29-*ter*. - (*Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa*). — 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria da parte del concedente, di scorte vive e morte alme-

no nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi ».

Art. 5.

(*Opposizione del concedente - Onere della prova*)

1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 33-*bis*. - (*Opposizione del concedente*). — 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46 ».

2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

Art. 6.

(*Scorte*)

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 35-*bis*. - (*Scorte*). — 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al 6 per cento del valore di tali beni.

2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di

conversione, ed in seguito ogni tre anni, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente ».

Art. 7.

(*Enti e società*)

1. Agli enti ed alle società, fuori dai casi previsti nell'articolo 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non si applicano le norme dell'articolo 29-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 8.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

1. All'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29 ».

Art. 9.

(*Competenze*)

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei giudizi in corso in primo grado, relativi alla causa di esclusione prevista nella lettera *c*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il convenuto può proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio ed esercitare le facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 416 del codice di procedura civile entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(*Effetti*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.